

# Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe)

del 20 marzo 2008 (Stato 1° giugno 2022)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 57 capoverso 2, 121 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 2006<sup>2</sup>,

*decreta:*

## Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

### Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina i principi della coercizione di polizia e delle misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione.

### Art. 2 Autorità e persone soggette alla presente legge

<sup>1</sup> La presente legge si applica:

- a. a tutte le autorità federali che nell'adempimento dei loro compiti devono far ricorso alla coercizione di polizia o a misure di polizia;
- b. a tutte le autorità cantonali che nell'ambito della legislazione sugli stranieri e sull'asilo devono far ricorso alla coercizione di polizia o a misure di polizia;
- c.<sup>3</sup> a tutte le autorità cantonali che, in collaborazione con le autorità penali della Confederazione, adempiono compiti di polizia nell'ambito della giurisdizione federale;
- d. a tutte le autorità cantonali che su mandato di un'autorità federale effettuano trasporti di persone sottoposte a restrizioni della libertà;
- e. ai privati di cui queste autorità si avvalgono per l'adempimento dei loro compiti.

<sup>2</sup> La presente legge si applica all'esercito solo per quanto presti servizio d'appoggio o aiuto spontaneo in Svizzera a favore di organi di polizia civili della Confederazione o dei Cantoni oppure a favore del Corpo delle guardie di confine.<sup>4</sup>

RU **2008** 5463

<sup>1</sup> RS **101**

<sup>2</sup> FF **2006** 2327

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3267; FF **2008** 7093).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

**Art. 3** Rapporto con il diritto procedurale federale

La presente legge si applica alla coercizione di polizia e alle misure di polizia nell'ambito delle leggi di procedura federali, per quanto queste non contengano disciplinamenti speciali in proposito.

**Art. 4** Legittima difesa e stato di necessità

La presente legge non si applica in caso di legittima difesa o stato di necessità.

**Sezione 2: Disposizioni generali****Art. 5** Coercizione di polizia

Per coercizione di polizia s'intende l'uso nei confronti di persone:

- a. della forza fisica;
- b. di mezzi ausiliari;
- c. di armi.

**Art. 6** Misure di polizia

Per misure di polizia s'intendono:

- a. il fermo di breve durata di persone;
- abis.<sup>5</sup> l'allontanamento e la tenuta a distanza di persone;
- b. la perquisizione di persone e dei loro effetti personali;
- c.<sup>6</sup> la perquisizione di locali, oggetti e veicoli;
- d. il sequestro di oggetti.

**Art. 7** Autorità abilitate a far ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia

Le leggi speciali designano le autorità abilitate a far ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia.

**Art. 8** Formazione specifica

Le persone incaricate di applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia devono essere istruite in modo specifico a tal fine.

<sup>5</sup> Introdotta dal n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2021** 565; **2022** 300; FF **2019** 3935).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2021** 565; **2022** 300; FF **2019** 3935).

**Art. 9** Principi

<sup>1</sup> Ci si può avvalere della coercizione di polizia e delle misure di polizia soltanto per mantenere o ripristinare una situazione legale, segnatamente per:

- a. far fronte a un pericolo;
- b. proteggere le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;
- c. eseguire il trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà;
- d. impedire la fuga di persone sottoposte a restrizioni della libertà;
- e. identificare persone;
- f. sequestrare oggetti, se una legge lo prevede.

<sup>2</sup> La coercizione e le misure devono essere adeguate alle circostanze; in particolare si devono prendere in considerazione età, sesso e stato di salute delle persone interessate.

<sup>3</sup> La coercizione e le misure non devono comportare interventi o pregiudizi sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

<sup>4</sup> Trattamenti crudeli, degradanti o umilianti sono vietati.

**Art. 10** Avvertimento

<sup>1</sup> Se le circostanze e lo scopo dell'intervento lo permettono, il ricorso alla coercizione di polizia e alle misure di polizia dev'essere preceduto da un avvertimento.

<sup>2</sup> Per quanto possibile, l'avvertimento dev'essere dato in una lingua comprensibile per l'interessato.

**Art. 11** Uso di armi

<sup>1</sup> L'uso di armi deve costituire il provvedimento estremo.

<sup>2</sup> Le armi da fuoco possono essere usate soltanto per fermare persone o impedirne la fuga se:

- a. queste persone hanno commesso un reato grave;
- b. vi è il forte sospetto ch'esse abbiano commesso un reato grave.

<sup>3</sup> Un colpo d'avvertimento può essere sparato soltanto se un'intimazione non ha o, secondo le circostanze, non può avere seguito alcuno.

<sup>4</sup> L'uso di armi deve sempre essere oggetto di un rapporto all'autorità competente.

**Art. 12** Identificabilità

Le persone incaricate di applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia devono poter essere identificate.

### Sezione 3: Disposizioni speciali relative alla coercizione di polizia

#### Art. 13 Forza fisica

Sono vietate le tecniche d'uso della forza fisica che possono pregiudicare notevolmente la salute delle persone interessate, in particolare ostruendone le vie respiratorie.

#### Art. 14 Mezzi ausiliari

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana un elenco dei mezzi ausiliari ammessi.

<sup>2</sup> Ammette in particolare quali mezzi ausiliari:

- a. manette e altri mezzi d'immobilizzazione;
- b. cani di servizio.

<sup>3</sup> Non può ammettere l'uso di mezzi ausiliari che potrebbero ostruire le vie respiratorie; vi rientrano in particolare caschi integrali e bavagli.

#### Art. 15 Armi

È ammesso l'uso delle seguenti armi:

- a. manganelli e bastoni di difesa;
- b. sostanze irritanti;
- c. armi da fuoco;
- d. dispositivi inabilitanti non letali.

#### Art. 16 Uso di mezzi ausiliari e di armi in funzione dei compiti

Il Consiglio federale emana un elenco dei mezzi ausiliari e delle armi ammessi per i singoli compiti.

#### Art. 17 Equipaggiamento

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può disciplinare le esigenze tecniche per i mezzi ausiliari e le armi (equipaggiamento) degli organi di polizia della Confederazione.

<sup>2</sup> L'equipaggiamento degli organi di polizia cantonali è retto dal diritto cantonale.

#### Art. 18 Consultazione dei Cantoni

Il Consiglio federale consulta i Cantoni prima di emanare:

- a. l'elenco dei mezzi ausiliari secondo l'articolo 14 capoverso 1;
- b. l'elenco dei mezzi ausiliari e delle armi secondo l'articolo 16.

## Sezione 4: Disposizioni speciali relative alle misure di polizia

### Art. 19 Fermo di breve durata

<sup>1</sup> Una persona fermata per un breve periodo deve:

- a. essere informata sui motivi del fermo;
- b. avere la possibilità di entrare in contatto con le persone incaricate della sua sorveglianza nel caso in cui necessitasse di aiuto.

<sup>2</sup> Il fermo può durare solo fintanto che le circostanze lo esigono, ma al massimo 24 ore.

### Art. 19<sup>a7</sup> Allontanamento e tenuta a distanza

Le persone possono essere temporaneamente allontanate o tenute a distanza da un luogo se ciò è necessario per l'esecuzione di una misura di polizia.

### Art. 20 Perquisizione e tastamento di persone, visita delle zone intime

<sup>1</sup> Una perquisizione che implica un contatto fisico può essere effettuata soltanto da persone del medesimo sesso della persona perquisita.

<sup>2</sup> Siffatte perquisizioni non possono essere effettuate in pubblico.

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 non si applicano al tastamento di persone sospettate di portare seco armi od oggetti pericolosi.

<sup>4</sup> La visita delle zone intime personali può essere effettuata soltanto da un medico.

### Art. 20<sup>a8</sup> Perquisizione di locali, oggetti e veicoli

<sup>1</sup> I locali, gli oggetti e i veicoli possono essere perquisiti se sono utilizzati da una persona che adempie i presupposti per una perquisizione.

<sup>2</sup> Per quanto possibile, la perquisizione è eseguita in presenza del possessore della cosa.

<sup>3</sup> Se è eseguita in assenza di tale persona, la perquisizione è documentata.

### Art. 21 Sequestro di oggetti

Qualora il sequestro di oggetti non sia retto da disposizioni di una legge speciale, si applica l'articolo 47 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>9</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>7</sup> Introdotto dal n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2021** 565; **2022** 300; FF **2019** 3935).

<sup>8</sup> Introdotto dal n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2021** 565; **2022** 300; FF **2019** 3935).

<sup>9</sup> RS **313.0**

## Sezione 5: Assistenza medica e impiego di medicinali

### Art. 22 Primi soccorsi

Se la coercizione di polizia provoca un pregiudizio alla salute delle persone, chi l'ha applicata presta i primi soccorsi e, se necessario, ricorre a un'assistenza medica.

### Art. 23 Esame medico

La persona nei cui confronti è stata applicata la coercizione di polizia o che è tenuta in stato di fermo deve essere sottoposta a esame medico se non può essere escluso un grave pregiudizio alla sua salute.

### Art. 24 Sorveglianza medica

Una persona tenuta in stato di fermo o trasportata dev'essere sorvegliata da una persona con una formazione medica se:

- a. per motivi medici è stata sedata mediante medicinali; o
- b. un parere medico giudica che siano verosimili complicazioni per la salute.

### Art. 25 Impiego di medicinali

<sup>1</sup> I medicinali non possono essere impiegati in luogo e vece di mezzi ausiliari.

<sup>2</sup> Medicinali possono essere prescritti, dispensati o somministrati soltanto su indicazione medica e da persone autorizzate ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici.

## Sezione 6: Trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà

### Art. 26 Prescrizioni del Consiglio federale

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie relative al trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. come preparare ed effettuare il trasporto;
- b. le circostanze nelle quali la persona trasportata va immobilizzata;
- c. le esigenze relative ai mezzi di trasporto;
- d. quali bisogni delle persone trasportate sono da tenere in considerazione nei trasporti di lunga durata.

### Art. 27 Preparazione del rinvio per via aerea

<sup>1</sup> Il rinvio coatto di una persona per via aerea deve essere preparato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze concrete.

<sup>2</sup> Sempre che non si comprometta l'esecuzione medesima del rinvio, l'interessato va informato e sentito in anticipo; dev'essergli in particolare data la possibilità di sbrigare o far sbrigare affari personali urgenti prima del rinvio.

<sup>3</sup> L'interessato deve essere esaminato da un medico prima della partenza se:

- a. lo chiede;
- b. vi sono indizi di problemi alla salute.

#### **Art. 28** Scorta

<sup>1</sup> Le persone oggetto di un rinvio coatto per via aerea devono essere accompagnate da persone che dispongono di una formazione specifica. Durante il rinvio dev'essere data loro la possibilità di rivolgersi a una persona del loro stesso sesso.

<sup>2</sup> Durante il volo, le persone rinviate e la scorta soggiacciono all'autorità del comandante dell'aeromobile.

### **Sezione 7: Formazione e formazione continua<sup>10</sup>**

#### **Art. 29** Programmi e coordinamento

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina i programmi di formazione e di formazione continua delle persone alle quali sono conferiti compiti che possono includere la coercizione di polizia e misure di polizia nel campo d'applicazione della presente legge.<sup>11</sup> Consulta in merito i Cantoni e provvede al coordinamento necessario tra i servizi federali interessati e le autorità cantonali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale tiene conto dell'evoluzione della scienza e della tecnica.

<sup>3</sup> La Confederazione sostiene i programmi specifici di formazione e di formazione continua delle persone incaricate del rinvio coatto per via aerea.<sup>12</sup>

#### **Art. 30** Contenuto

La formazione e la formazione continua devono in particolare trattare i temi seguenti:<sup>13</sup>

- a. comportamento con le persone che oppongono resistenza e tendono a far uso della violenza;
- b. uso della forza fisica;
- c. uso dei mezzi ausiliari e delle armi;

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

- d. valutazione dei rischi per la salute insiti nell'uso della forza;
- e. primi soccorsi;
- f. diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale;
- g. comportamento con persone di diversa provenienza culturale.

## Sezione 8: Responsabilità per danni

### Art. 31

<sup>1</sup> La Confederazione risponde conformemente alla legge del 14 marzo 1958<sup>14</sup> sulla responsabilità per i danni causati illecitamente da:

- a. organi federali nell'esecuzione della presente legge;
- b. organi cantonali o persone private che hanno agito direttamente su mandato o sotto la direzione delle autorità federali.

<sup>2</sup> Ove abbia risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno. La procedura è retta dall'articolo 10 capoverso 1 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità.

## Sezione 9: Disposizioni finali

### Art. 32 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

### Art. 33 Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2009<sup>15</sup>

<sup>14</sup> RS 170.32

<sup>15</sup> DCF del 12 nov. 2008.



*Allegato*  
(art. 32)

## **Modifica del diritto vigente**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2008** 5463.

